

D.A.T.

Disposizioni anticipate trattamento



La Legge n. 219/2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" ha istituito le D.A.T. (Disposizioni Anticipate di trattamento), al fine di promuovere la piena dignità e il rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita umana.

L'iscrizione nel Registro è riservata ai soli cittadini residenti nel Comune che consegnano la propria D.A.T. in busta chiusa.

Il Registro delle D.A.T. non è accessibile per ragioni di privacy.

Che cosa sono le D.A.T.

Sono delle disposizioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di manifestare la propria volontà, può esprimere in merito all'accettazione o al rifiuto di determinati:

- accertamenti diagnostici;
- scelte terapeutiche;
- singoli trattamenti sanitari.

Da chi possono essere presentate



Da qualunque persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, residente nel Comune.

In che forma si possono manifestare le D.A.T.

La Legge n. 219/2017 dispone che le D.A.T. devono essere redatte:

- per atto pubblico
- per scrittura privata autenticata
- per scrittura privata semplice consegnata personalmente dal disponente all'Ufficio individuato dall'Amministrazione Comunale (Ufficio di Stato Civile, Urp ecc.).



Le D.A.T. devono essere consegnate in busta chiusa.

Cosa devono fare i cittadini interessati

Il cittadino che voglia depositare la propria D.A.T. deve:

- 1) prendere contatti con gli uffici del Comune;
- 2) redigere la Disposizione Anticipata di Trattamento (D.A.T.) debitamente sottoscritta dal disponente, ed eventualmente dal Fiduciario, se nominato dallo stesso disponente;
- 3) presentarsi all'Ufficio di Stato Civile (o altro Ufficio) con un valido documento di identità nel giorno e nell'ora dell'appuntamento, accompagnato dal proprio Fiduciario, se nominato dal Disponente;
- 4) consegnare all'Ufficio di Stato Civile l'originale della Disposizione Anticipata di Trattamento (D.A.T.) in busta chiusa. La busta chiusa dovrà contenere, oltre alla D.A.T., una copia fotografica di un valido documento di identità del Disponente e, se nominato, del Fiduciario;
- 5) presentare all'Ufficio di Stato Civile una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il Disponente dichiara di aver depositato la busta contenente la Disposizione Anticipata di Trattamento (D.A.T.).

Se il Disponente ha nominato un Fiduciario, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere firmata anche dal Fiduciario per accettazione.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono



essere firmate in presenza dell'impiegato al momento della consegna. Alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l'Ufficio ricevente assegnerà un numero progressivo che verrà annotato sul Registro.

L'impiegato ricevente provvede a registrare la documentazione ricevuta e a conservare in luogo sicuro la Disposizione Anticipata di Trattamento (D.A.T.).

Al Disponente e all'eventuale Fiduciario viene rilasciata ricevuta dell'avvenuto deposito della D.A.T.

L'impiegato addetto alla ricezione di tali atti:

- non è a conoscenza di quanto dichiarato nella D.A.T. e dei documenti inseriti nella busta,
- non è responsabile del suo contenuto,
- non è tenuto a dare informazioni circa la redazione delle D.A.T. stesse.

L'iscrizione al Registro potrà essere revocata dal Disponente in qualunque momento.

Si può modificare la Disposizione Anticipata di Trattamento

Il Dichiarante può modificare la propria D.A.T. in qualunque momento.

Validità dei "Testamenti Biologici" depositati precedentemente all'entrata in vigore della Legge n. 219/2017

L'art. 6 della Legge n. 219/2017 prevede che "... ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il Comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge...".

I "Testamenti Biologici" già depositati presso il Comune prima dell'entrata in vigore della legge, precedentemente, quindi, al 31 gennaio 2018, sono da ritenersi validi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima legge.